

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1901**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRANDINI, LEONE, CACCIA, TASSONE***Presentata il 21 luglio 1980*

**Norme in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi  
ai fini pensionistici a favore dei lavoratori autonomi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), non ha considerato tutte le posizioni assicurative dei lavoratori autonomi, fra i quali vi sono i liberi professionisti (Libro V, titolo III, Capo II cod. civ. vigente), che avevano periodi di assicurazione e di contribuzioni obbligatorie, costituiti presso trattamenti previdenziali diversi, quali, ad esempio, le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti ma ha previsto la ricongiunzione dei periodi di assicurazione soltanto nelle gestioni speciali gestite dall'INPS (articolo 1 terzo comma della legge 7 febbraio 1979, n. 29) creando, così, un ingiusto diverso trattamento fra lavoratori autonomi, mentre la primigenia intenzione del legislatore era quella di totalizzare ogni periodo assicurativo dei lavoratori autonomi ricongiun-

gendolo a quello successivo di lavoro dipendente.

Vi sono, infatti, molti lavoratori dipendenti statali di ruolo che, se non si integrerà la citata legge 7 febbraio 1979, n. 29, perderanno tutti i periodi assicurativi di lavoro autonomo, ossia di libera professione, presso le Casse nazionali che gestiscono la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti perché, divenuti statali di ruolo (esempio: insegnanti ordinari delle Scuole secondarie statali), hanno dovuto chiedere la cancellazione dalle dette Casse nazionali di previdenza in quanto la loro nuova posizione giuridica di dipendenti statali era contrastante con quanto disposto, per poter ottenere la pensione, da alcune Casse nazionali di previdenza (vedi: deliberazione del 22 maggio 1979 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale previdenza avvocati di Ro-

ma) che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, avevano stabilito che, per ottenere la pensione, ogni iscritto avrebbe dovuto dimostrare l'esercizio continuativo e preminente della libera professione, il che sarebbe stato veramente impossibile dimostrare da parte dei dipendenti statali prima liberi professionisti.

Con la presente proposta di legge composta di un solo articolo si mira, quindi, a sanare delle ingiustizie estendendo la normativa di cui alla citata legge 7 febbraio 1979, n. 29, alle posizioni assicurative costituite presso trattamenti previden-

ziali diversi da quelli dell'INPS, quali sono, infatti, quelle costituite presso le varie Casse nazionali di previdenza dei liberi professionisti, mettendo a totale carico degli interessati, perché cancellati dalle dette Casse, il versamento dei relativi contributi, determinabili ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come se fossero stati dipendenti statali al grado iniziale di carriera.

Onorevoli Colleghi, confidiamo, pertanto, nel sollecito accoglimento ed approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La facoltà di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere esercitata, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal libero professionista che, divenuto dipendente statale di ruolo, possa dimostrare di essere stato iscritto e di avere versato i contributi obbligatori, per almeno un quinquennio non coincidente con il servizio prestato alle dipendenze dello Stato, alle Casse nazionali di previdenza dei liberi professionisti anche se sia stato cancellato, a domanda o d'ufficio, da tali Casse nazionali di previdenza prima della entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il pagamento integrale della somma determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sulle retribuzioni corrispondenti alla classe iniziale del dipendente statale richiedente per il periodo di tempo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei liberi professionisti di appartenenza non coincidente con il servizio prestato alle dipendenze dello Stato.